



**CCNL
COOPERATIVE DI
FACCHINAGGIO E LOGISTICA**

Milano, 21 luglio 2004

Circolare n. 97/04

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Oggetto: Cooperative di facchinaggio e logistica - CCNL Protocollo d'Intesa Assologistica/OO.SS. Nazionali

Dopo un lungo periodo di confronto e discussione che ha visto intensamente impegnate la Presidenza, la Commissione Consorzi e Cooperative, la Commissione Sindacale, é stato finalmente siglato il Protocollo d'Intesa applicativo del CCNL Assologistica (interni) così come previsto dalla Legge 142/01 e successive modifiche.

L'accordo riguarda le imprese cooperative associate ad Assologistica che, ai sensi della L. 142/01 e successive modifiche, abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio e di logistica (ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della L. 84/94 e successive modificazioni) nonché a tutte le cooperative che acquisiranno attività da imprese rappresentate dall'Associazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher

Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali

MILANO: Via Cornalia, 19 - 20124 Milano - Tel.: 02/669.15.67 - 02/669.03.19 - Fax: 02/66.71.42.45 - e-mail: milano@assologistica.it

ROMA: Via Panama, 62 - 00198 Roma - Tel.: 06/84.128.97 - Fax: 06/88.448.24 - e-mail: roma@assologistica.it

Sito internet: <http://www.assologistica.it> - Sito Euromerci: <http://www.euomerci.it>

COD. FISC.: 03940680154

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 20 luglio 2004 presso la sede di Assologistica, via Cornalia n. 19 Milano,

tra

La ASSOLOGISTICA rappresentata da: Jean-François Daher, Giuseppe Bongiorno,
 Giuseppe Occidente, Angelo Piffer, Giovanni
 Zanini

e

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.:

FILT – CGIL rappresentata da: Michele Azzola - Enrico Sartori - Giovanni
 Romanelli

FIT – CISL rappresentata da: Saverio Ranieri

UILTRASPORTI rappresentata da: Paolo Carcassi - Marco Pecorari - Giuseppe
 Nicolosi

é stata definita la presente intesa applicativa del C.C.N.L. Assologistica così come previsto dalla L. 142/01 e successive modifiche.

Premessa

Il presente Protocollo attuativo vuole essere l'occasione per affermare e valorizzare l'impegno di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione della logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi del trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare riferimento al facchinaggio.

Nell'ambito del condiviso progetto di unificazione contrattuale – contratto dell'autotrasporto e spedizione merci e contratto delle aziende di logistica – avviato dai soggetti firmatari della presente intesa, le Parti convengono che tale accordo, da intendersi come ulteriore omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi, si intenda immediatamente integrabile dalle eventuali intese di rinnovo contrattuale che dovessero concretizzarsi.

Inoltre, per quanto di loro competenza, le parti si danno atto che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 142/01 e successive modifiche, i rapporti di lavoro degli addetti di cui al campo di applicazione, si configurano nella fattispecie del lavoro subordinato.

Convengono, infine, che i rapporti di collaborazione di cui alla riforma del Lavoro – D.to L.vo 276/2003, potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrati nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo,

rapportato all'effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente protocollo.

Le parti concordano che dall'esame del C.C.N.L. Assologistica si evidenzia una sostanziale difficoltà a rappresentare il variegato universo delle imprese cooperative operanti nel settore, sia per quanto riguarda l'individuazione delle figure professionali sia per una serie di specifiche normative, e per questo le parti hanno concordato di operare specifiche integrazioni al contratto sottoscritto in data 7.7.2000 anche alla luce dei provvedimenti legislativi emanati in materia, considerate le differenze territoriali.

Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'applicazione del C.C.N.L. dovrà avvenire con le integrazioni previste dai vari articoli del presente accordo.

Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui al presente allegato integrano i corrispondenti articoli del citato C.C.N.L.. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore che assorbiranno, sino a concorrenza, le disposizioni della presente intesa.

Campo di applicazione

Le Parti concordano che il presente accordo troverà applicazione a tutte le cooperative che acquisiranno attività da imprese rappresentate da Assologistica. In tale ambito l'Associazione si impegna ad adottare idonee soluzioni atte a garantire il rispetto di tale impegno.

L'intesa sarà, altresì, applicata alle imprese cooperative associate ad Assologistica, che, ai sensi della L. 142/01 e successive modifiche, abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio e di logistica, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della L. 84/94 e successive modificazioni.

Disposizioni Generali

Le materie di cui agli artt. 11, 13, 56, 64, 65, 66, e 67, vista la specificità dei soggetti di cui alla L. 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Sistema di Relazioni Industriali

Tenuto conto della specificità delle imprese cooperative, le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per definire un apposito sistema relazionale.

Osservatori Nazionale e Regionali

Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopracitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di far parte degli Osservatori nazionale e regionale, che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei Paesi dell'Unione Europea.

Gli Osservatori Nazionale e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:

- Andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- Andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- Problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
- Struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- Processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.

I lavori degli Osservatori nazionale e regionali - che si riuniranno di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.

I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.

Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge 142/01.

Le parti concordano che l'utilizzazione di facchini avvenga e sia fatta nell'ambito degli organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro depositato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. L'Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste dalla Dlgs 276/2003.

L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi

necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione a gare sia pubbliche che private.

Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire la costituzione dell'Albo Provinciale delle Cooperative di Facchinaggio allo scopo di promuovere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative così come previsto dalla L. 142/01 art. 7 lettera n).

Nella costituzione degli Osservatori regionali le parti promuoveranno idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (INPS, INAIL, Direzioni provinciali del Lavoro, Provincia).

Gli osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.

Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Art. 12 - Classificazione del personale

Tenuto conto di quanto concordato, relativamente alla esigenza di definizione del complesso dei profili professionali presenti nelle attività che il mondo della cooperazione svolge nel settore della logistica, le parti hanno proceduto ad integrare i profili professionali presenti nel contratto Assologistica con alcune figure professionali specifiche.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2013 del codice civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i soggetti di cui alla Legge 142/01 che operano all'interno di cooperative che, per oggettive ragioni tecnico - organizzative nonché per esigenze di mutualità interna operino secondo un assetto che preveda l'inquadramento su un unico livello saranno convenzionalmente inquadrati al livello VI.

Ai sopracitati soggetti, quando avviati a svolgere attività previste nell'impianto classificatorio a livelli superiori, sarà corrisposta una maggiorazione della paga giornaliera, per tante giornate mese quante quelle di effettivo impiego con mansione di livello superiore.

VII livello

Sono inoltre inquadrati in tale livello gli operai neo assunti cui non si applicano le norme dell'apprendistato e del CFL che, non essendo in possesso dei requisiti professionali per l'inquadramento nei livelli superiori necessitano di un periodo di formazione teorico - pratica.

Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attività semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al sesto livello.

Nel caso il lavoratore svolga più mansioni previste da questo livello dopo sei mesi sarà inquadrato al sesto livello.

- attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici.

VI livello

- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
- semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
- operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
- attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
- attività di addetto al magazzino;
- attività di rizzaggio/derizzaggio;
- attività di manovratore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
- attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura;
- manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
- Facchino qualificato: lavoratore che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del VII livello

V livello

- conduzione di trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali o merci;
- costruzione di imballaggi effettuati su specifiche istruzioni o su disegni - falegnami;
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- attività qualificate di supporto alla produzione e/o ai servizi;
- attività di pesatura, con autorizzazione dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito.
- Attività di operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute.
- mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- Facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico.

IV livello

- attività di conducente di macchine operatrici complesse;
- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie; falegnami, imballatori;
- attività di operatore di piattaforma aerea;
- operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci.

III livello

- conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno;
- attività di capo turno, responsabili di unità operative di magazzino e/o reparto anche distaccato con autonomia operativa nell'ambito delle sole direttive o procedure generali loro impartite;
- controllo della funzionalità e sicurezza di impianti complessi;
- attività di meccanico specializzato addetto alla manutenzione dei mezzi di movimentazione.

Per quanto attiene i livelli ed i profili non richiamati si fa riferimento al C.C.N.L. Assologica del 7.7.2000.

Art. 16 - Orario di lavoro

Vista la particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, le parti convengono che a livello di singola cooperativa potranno essere concordate, con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, ove non presenti, con le OO.SS territoriali, particolari condizioni sulla distribuzione dell'orario di lavoro.

La durata dell'orario contrattuale individuale del lavoratore di cooperative è di norma di 8 ore di prestazione giornaliera.

Art. 17 - Orario normale in regime di flessibilità

Nel caso in cui la Cooperativa applichi una retribuzione mensile, potrà utilizzare quanto previsto dal presente articolo sino ad un tetto massimo di 300 ore annuali.

Art. 26 - Retribuzione

La retribuzione, calcolata sulla base degli attuali valori di riferimento del C.C.N.L., è così strutturata:

Minimo tabellare		
Livello	Parametro	Retribuzione mensile (Euro)
Quadro	220	1.573,27
1	200	1.479,32
2	175	1.359,91
3	147	1.230,12
4	140	1.195,89
5	127	1.137,92
6	116	1.085,38
7	100	1.012,08

In caso di retribuzione mensile ai soggetti di cui alla L. 142/01 andranno garantiti, con le modalità e le previsioni temporali del C.C.N.L. Assologistica, tutti gli istituti economici e normativi previsti (es. Ferie, Permessi ROL, ex Festività, 13ª mensilità, erogazione annuale, TFR).

Tabella retribuzioni giornaliera:

Minimo tabellare			Istituti Ccnl	Totale retribuzione
Livello	Par.	Retribuz. Giornal. (Euro)	Retribuz. giornal. istituti Ccnl (Euro)	Giornaliera (Euro)
Quadro	220	60,51	25,67	86,18
1	200	56,90	24,14	81,04
2	175	52,30	22,19	74,50
3	147	47,31	20,07	67,39
4	140	46,00	19,52	65,51
5	127	43,77	18,57	62,34
6	116	41,75	17,71	59,46
7	100	38,93	16,52	55,44

Gli istituti contrattuali che compongono la retribuzione giornaliera sono i seguenti: Ferie, Permessi ROL, ex Festività, 13ª mensilità, erogazione annuale, TFR.

Tabella retribuzioni orarie

Minimo tabellare			Istituti Ccnl	Totale retribuzione
Livello	Par.	Retribuzione oraria (Euro)	Retribuzione oraria istituti Ccnl (Euro)	Oraria (Euro)
Quadro	220	9,25	3,93	13,18
1	200	8,70	3,69	12,39
2	175	8,00	3,39	11,39
3	147	7,24	3,07	10,31
4	140	7,03	2,98	10,02
5	127	6,69	2,84	9,53
6	116	6,38	2,71	9,09
7	100	5,95	2,53	8,48

Gli istituti contrattuali che compongono la retribuzione oraria sono i seguenti: Ferie, Permessi ROL, ex Festività, 13ª mensilità, erogazione annuale, TFR .

Art. 21 - Lavoro straordinario

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario e bimestrale nel caso di prestazione in regime di flessibilità.

L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun lavoratore prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 300 ore annue.

A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo. Inoltre, previo accordo tra le parti stipulanti, si potrà definire forme di computo delle ore di straordinario diverse da quelle previste dalla presente intesa (es. su base mensile).

Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità

A partire dal 1.7.2004 decorreranno i termini per il calcolo dell'anzianità atta a maturare gli importi degli aumenti periodici.

Art. 36, 41 e 42 – Malattia e infortunio, tossicodipendenza, etilismo

Per quanto attiene al trattamento di cui sopra, si fa riferimento alle norme del D.P.R. 602/72 come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423.

Art. 54 - Doveri del lavoratore

Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L., ferme restando le procedure inerenti ai provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri del socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

Previdenza

Fino al 2006, per fare salve le determinazioni di miglior favore disposte ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 602/1970, ai fini pensionistici, tenuto conto delle variazioni normative in materia, le parti concordano di mantenere il regime del doppio imponibile contributivo per i settori con retribuzioni convenzionali elevate fatte salve le stesse. Ciò per salvaguardare la contribuzione pensionistica dei lavoratori per i quali già si versa su retribuzioni elevate e per non aumentare in maniera notevole il carico contributivo a carico delle Cooperative che si verificherebbe nel caso si unificassero subito verso l'alto le retribuzioni imponibili.

Norma di prima applicazione

Le parti intervenute alla presente intesa, congiuntamente convengono ed accettano quanto segue:

1. Le parti, nel procedere alla prima applicazione del presente protocollo, laddove sul piano territoriale fossero in essere posizioni economiche superiori a quelle previste dal presente

- accordo, si incontreranno, a livello territoriale competente, per l'individuazione degli strumenti atti a garantire le condizioni di miglior favore, che avranno validità per il territorio di competenza;
2. Qualora siano emanati provvedimenti legislativi in materia, le Parti si incontreranno al fine di armonizzare ed adeguare quanto previsto dal presente accordo entro 3 mesi dall'entrata in vigore della eventuale legge di modifica.
 3. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la presente intesa, hanno voluto espressamente disciplinare, per il settore della logistica il trattamento contrattuale collettivo nazionale di cui al comma 1, art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. A tal fine gli importi derivanti dall'applicazione della presente intesa saranno resi omogenei, in termini di istituti ricompresi, con quelli in essere in ogni cooperativa.
 4. Fatti salvi gli importi delle retribuzioni, le parti, considerate le difficoltà rappresentate da Assologistica riguardo la uniformazione tecnica della redazione di tutte le voci sulla nuova modulistica, convengono di prevedere l'uniformazione entro il 31 dicembre 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOLOGISTICA

FILT – CGIL

FIT – CISL

UILTRASPORTI

Campo di applicazione

Le Parti concordano che il presente accordo di gradualità troverà applicazione a tutte le cooperative che operano ed acquisiranno attività da imprese rappresentate da Assologistica. In tale ambito l'Associazione si impegna ad adottare idonee soluzioni atte a garantire il rispetto di tale impegno.

L'intesa sarà, altresì, applicata alle imprese cooperative associate ad Assologistica, che, ai sensi della L. 142/01 e successive modifiche, abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio e di logistica, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della L. 84/94 e successive modificazioni.

Resta inteso che agli organismi economici cooperativi costituiti e/o operativi successivamente alla data del 27.6.2002 non si applica la presente intesa di gradualità.

Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'adeguamento al C.C.N.L. dovrà avvenire con le modalità previste dai vari articoli del presente accordo.

Art. 17 - Orario normale in regime di flessibilità

Le ore eventualmente non recuperate saranno retribuite nei termini del presente articolo con una maggiorazione del 12%. Tale percentuale sarà incrementata di due punti percentuali l'anno, a partire dall'1.1.2005, sino al raggiungimento di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

Art. 26 - Retribuzione

Tabella retribuzioni mensili

Minimo tabellare		
Livello	Parametro	Retribuzione mensile (Euro)
Quadro	220	1.573,27
1	200	1.479,32
2	175	1.359,91
3	147	1.230,12
4	140	1.195,89
5	127	1.137,92
6	116	1.085,38
7	100	1.012,08

In caso di retribuzione mensile, le ferie, i permessi ROL, le Ex festività retribuite, la 13^a mensilità, l'erogazione supplementare ed il TFR saranno erogate, secondo le scadenze e le modalità previste

dal C.C.N.L., a partire dal 1.7.2004 con le percentuali di incremento annue previste dalla seguente tabella:

Quota istituti C.C.N.L.	1.7.2004	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008
	20%	40%	60%	80%	100%

Minimo tabellare			Istituti Ccnl	Totale retribuzione
Livello	Par.	Retribuz. Giornal. (Euro)	Retribuz. giornal. istituti Ccnl (Euro)	Giornaliera (Euro)
Quadro	220	60,51	25,67	86,18
1	200	56,90	24,14	81,04
2	175	52,30	22,19	74,50
3	147	47,31	20,07	67,39
4	140	46,00	19,52	65,51
5	127	43,77	18,57	62,34
6	116	41,75	17,71	59,46
7	100	38,93	16,52	55,44

Per quanto attiene la corresponsione degli istituti del C.C.N.L. (ferie, permessi Rol, ex festività, 13^a mensilità ed erogazione supplementare, T.F.R) sarà applicata la seguente tabella da applicarsi sul valore giornaliero complessivo degli istituti:

Quota istituti C.C.N.L.	1.7.2004	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008
	20%	40%	60%	80%	100%

Le percentuali di incremento economico sopra individuate sono riferite agli importi degli istituti in vigore alla firma del presente verbale d'intesa. Pertanto le parti, a seguito di incrementi economici derivanti da rinnovi del C.C.N.L., si incontreranno per adeguare le nuove retribuzioni giornaliere.

Tabella retribuzioni orarie

Minimo tabellare			Istituti Ccnl	Totale retribuzione
Livello	Par.	Retribuzione oraria (Euro)	Retribuzione oraria istituti Ccnl (Euro)	Oraria (Euro)
Quadro	220	9,25	3,93	13,18
1	200	8,70	3,69	12,39
2	175	8,00	3,39	11,39
3	147	7,24	3,07	10,31
4	140	7,03	2,98	10,02
5	127	6,69	2,84	9,53
6	116	6,38	2,71	9,09
7	100	5,95	2,53	8,48

Per quanto attiene la corresponsione degli istituti del C.C.N.L. (ferie, permessi RoI, ex festività, 13^a mensilità ed erogazione supplementare, T.F.R) sarà applicata la seguente tabella da applicarsi sul valore orario complessivo degli istituti:

Quota istituti C.C.N.L.	1.7.2004	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008
	20%	40%	60%	80%	100%

Le percentuali di incremento economico sopra individuate sono riferite agli importi degli istituti in vigore alla firma del presente verbale d'intesa. Pertanto le parti, a seguito di incrementi economici derivanti da rinnovi del C.C.N.L., si incontreranno per adeguare le nuove retribuzioni orarie.

Le parti si incontreranno, nel corso del periodo di applicazione graduale della presente intesa, al fine di garantirne una corretta applicazione e verificarne le compatibilità economiche nell'ambito del mercato di riferimento.

Art. 21 – Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sarà corrisposta una percentuale del 20% sull'importo previsto dal C.C.N.L.. Tale percentuale andrà incrementata, a partire dall'1.7.2004, del 20% l'anno sino al raggiungimento della percentuale prevista dal C.C.N.L..

Art. 47 - Secondo livello di contrattazione

Le parti, in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale, potranno individuare, a livello territoriale, fermi restando i trattamenti minimi inderogabili stabiliti nel presente accordo, ulteriori modifiche al presente protocollo finalizzate a realizzare il conseguimento del pieno trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste dalla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOLOGISTICA

FILT – CGIL

FIT – CISL

UILTRASPORTI